

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI
ALLA 3^AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**

QUESITO N.6 – pervenuto in data 16/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI104565-20

1. al punto 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, viene richiesto di presentare n.2 servizi di progettazione su edifici scolastici. E' quindi necessario avere almeno n.2 scuola da presentare o si possono presentare anche edifici analoghi come complessità tipo ambulatori/ospedali?
2. sempre al medesimo punto del Disciplinare si chiedono interventi su opere stradali e opere di sostegno, presentare il progetto di un ponte ciclopedonale può essere considerato come servizio affine, dato che appartenente alla categoria V02?

RISPOSTA AL QUESITO N.6

1. Relativamente ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare, e precisamente al criterio B1, si conferma che è necessario presentare 2 servizi di progettazione su edifici scolastici e 1 servizio di progettazione su sedi/edifici comunali; la mancata presentazione di tali servizi, o comunque la presentazione di servizi non richiesti, non comporta l'esclusione
2. Relativamente al quesito proposto si conferma la possibilità di presentare un progetto di un ponte ciclo-pedonale, come indicato al Paragrafo 18.1 pag. 39 nella seguente stesura: *Sarà premiata la presentazione di servizi fra loro eterogenei (per esempio relativi ad opere stradali nuove, manutenzioni straordinarie/riqualificazioni di strade esistenti, nuovi percorsi pedonali/ciclabili, opere di sostegno, ecc..) fra i quali sia ricompreso almeno un servizio di progettazione relativo alla realizzazione di una nuova opera.*

QUESITO N.7 – pervenuto in data 20/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI107782-20

1. In riferimento al punto 10 del Disciplinare di gara, si chiede se una società di ingegneria nella forma della società a responsabilità limitata (S.R.L.) o liberi professionisti singoli od associati, (ed i relativi raggruppamenti temporanei), che rispettino i requisiti di cui all' art. 2 del D.M. del 18/4/2005 delle Attività produttive, possano essere considerati micro, piccoli e medi operatori economici, e che quindi possano prestare la garanzia provvisoria ridotta del 50 % e non debbano produrre dichiarazione di impegno da parte istituto bancario o assicurativo a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 97 commi 7 e 8 del D.Lgs 50/2016. In tal caso è sufficiente la dichiarazione presente sul DGUE – parte II, di essere una PMI ?
2. In riferimento al punto 7.1 del disciplinare di gara "requisiti di idoneità", visto che la tabella riportata a pag. 10 rappresenta i requisiti minimi del gruppo di lavoro che deve prevedere

almeno le figure indicate, si chiede se per alcuni settori possono essere previsti anche più di un responsabile (es.: impianti elettrici, impianti meccanici, antincendio...), appartenente allo stesso RTP.

3. In riferimento al punto 18.1 del disciplinare di gara relativamente al criterio “professionalità e adeguatezza dell’offerta” - punto “A2_ Ulteriori risorse professionali assegnate”, si chiede se, in caso di RTP, i tecnici responsabili di prestazioni specialistiche aggiuntive, devono appartenere al raggruppamento come mandanti, o possono essere dichiarati come consulenti o collaboratori esterni che fanno parte del gruppo di lavoro?
4. In riferimento al punto 2 della domanda di iscrizione, in caso di RTP da costituirsi, si chiede chiarimento sulla differenza tra “percentuali/parti di servizio che i singoli componenti del raggruppamento intendono assumere” e “percentuali di partecipazione al raggruppamento dei singoli componenti”.
5. In riferimento al punto 18.1 del disciplinare di gara, “criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, per i criteri da B1 a B4, a pag. 38 è indicato che “il concorrente dovrà illustrare le professionalità, attraverso un numero massimo di tre servizi”; nella tabella a pag. 37 per il criterio B2 _ Progettazione di opere stradali e opere di sostegno, sono invece richiesti 2 servizi ma il numero max di facciate della relazione è pari a 9 e quello delle facciate dell’allegato è pari a 6, come per i punti B3 e B4 per i quali sono richiesti n. 3 servizi. Chiediamo se l’indicazione a pag. 37 è un refuso e comunque per il criterio B2 quale è il numero massimo di servizi è 3 o 2 ?

RISPOSTA AL QUESITO N.7

1. Al quesito si risponde affermativamente: presupposta la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. del 18/4/2005 del Ministero delle Attività produttive, la società di ingegneria, costituita in forma di s.r.l., è un’impresa annoverabile nella categoria delle PMI; del pari, l’equivalenza tra l’attività di un libero professionista ed una microimpresa è ormai un concetto consolidato anche nel nostro ordinamento legislativo e giurisprudenziale, dopo che l’Unione Europea ne ha sancito il concetto di pari dignità all’iniziativa economica. Si ritiene, dunque, che entrambe le categorie di operatori economici, dichiarando e documentando, in sede di offerta, nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso dei requisiti, possa accedere alle opportunità previste dall’art. 93, commi 7 ed 8, del D.Lgs 50/2016. Nel caso concreto, si ritiene sufficiente la dichiarazione apposta sul DGUE – parte II, debitamente sottoscritto dal sottoscritto dal soggetto legittimato, ferme le eventuali responsabilità di legge nel caso in cui, all’esito dei controlli, la dichiarazione risultasse inveritiera.
2. Si risponde affermativamente. Il paragrafo 21 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di gara, a cui si rimanda, indica chiaramente che le figure professionali riportati nella tabella, sono i “ruoli professionali minimi.” C’è uno specifico criterio di valutazione dell’offerta tecnica (il criterio A2) nella valutazione del quale si terrà conto di eventuali figure aggiuntive ritenute utili e attinenti al servizio da espletare.
3. In relazione a quanto indicato al Criterio A2 *ulteriori risorse professionali assegnate* riportato al paragrafo 18.1, si precisa che tutte le figure coinvolte, compresi gli ulteriori tecnici responsabili di prestazioni specialistiche aggiuntive ed i tecnici specialistici nella valutazione dei criteri minimi ambientali, devo appartenere al raggruppamento come mandanti.

4. Le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono relative alla composizione del costituendo RTI e sono necessarie ai fini della corretta e definitiva individuazione del soggetto che concorre alla gara. Le percentuali/parti di servizio che ciascun componente intende assumere individuano invece le diverse prestazioni (in caso di raggruppamento verticale) oppure la percentuale di una medesima prestazione (in caso di raggruppamento di tipo orizzontale) che ciascun soggetto raggruppato si impegna ad eseguire. Le quote di partecipazione e quelle di esecuzione possono anche non coincidere, fermo restando quanto prescritto dall'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e cioè che sia sul piano della partecipazione che sul piano dell'esecuzione, la mandataria dovrà avere una quota maggioritaria rispetto alle mandanti. Nel caso in cui le suddette quote coincidano, è possibile compilare anche solo la dichiarazione relativa alle percentuali/parti di servizio che i singoli componenti intendono assumere.

5. In risposta al quesito proposto si conferma che la diversa indicazione del numero max di facciate ammesse per il Criterio B1, B3, B4 è corretta ed è pesata in funzione anche del Punteggio assegnato al Criterio.
La dicitura di pag 38 (numero massimo di tre servizi) va letta congiuntamente alla tabella di pag 37 che indica, per ogni specifico criterio relativo alle "PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE E ADEGUATEZZA TECNICO ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE", quanti sono i servizi richiesti (che indica in due il numero di servizi previsti per il criterio B2).

QUESITO N.8 – pervenuto in data 22/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI110582-20

1. In merito ai Requisiti del gruppo di lavoro in particolare al p.to 5 Responsabile verifiche progettazione che si riporta:
 - di cui all'art. 26, commi 6 e 7 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e del paragrafo VII delle relative Linee Guida n. 1, così come aggiornate al 15/5/2019, riferito ad importi inferiori a 20.000.000 euro;
 - sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.

Come devono essere riconosciuti tali requisiti e se sono una condizione necessaria, pena l'esclusione, in riferimento alla ISO 9001 posseduta dal singolo professionista, facente parte di una R.T.I.

RISPOSTA AL QUESITO N.8

1. In risposta al quesito pervenuto si conferma che, come riportato al Paragrafo 7 del Disciplinare di Gara, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti.
Il riconoscimento del requisito avverrà come indicato al paragrafo 7.1 lettera g) *Requisiti di cui all'art. 26, comma 6, lett. b), del Codice.*

QUESITO N.9 – pervenuto in data 23/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI092181-20

1. si chiede gentile conferma che la garanzia provvisoria dell'1% indicata nel disciplinare di gara, possa essere ridotta della metà (50%) nei confronti dei raggruppamenti temporanei costituiti da microimprese, piccole e medie imprese, come previsto dall'art. 93, c.7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
2. si chiede gentilmente conferma che, nell'ambito dei servizi di punta, si possa usare uno stesso servizio per soddisfare il requisito minimo richiesto per più categorie.
3. con riferimento alle Dichiarazioni Integrative al DGUE, nella parte relativa alle società di professionisti si chiede conferma che vi sia un refuso in quanto i punti a partire dalla lett. d) (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci) non coincidono con le richieste del disciplinare di gara relativamente alle medesime lettere (paragrafo 15.3.1 pag. 30). Ad esempio, alla lettera d) corrisponde la richiesta dei dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice riguardanti la società di professionisti. Si chiede pertanto a codesta Stazione Appaltante la facoltà di poter modificare l'allegato nelle diverse parti, rendendolo conforme alle richieste del Disciplinare.

RISPOSTA AL QUESITO N.9

1. Al quesito si risponde confermando che la garanzia provvisoria dell'1% può essere ridotta del 50% come previsto dall'art. 93, c.7, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. La risposta è affermativa, fermo restando che, ai fini della dimostrazione del requisito dei servizi di punta, per ciascuna delle categorie di cui si compone il servizio indicato dal concorrente - rilevanti ai fini della partecipazione alla gara di cui trattasi - può essere considerato esclusivamente l'importo relativo alla singola categoria, da sommarsi all'importo di un ulteriore e distinto servizio reso.
3. Il modello "Dichiarazioni integrative DGUE", messo a disposizione dalla stazione appaltante, è stato impostato in maniera più sintetica rispetto al relativo paragrafo del Disciplinare di gara, ma al suo interno sono presenti tutte dichiarazioni richieste al punto 15.3.1. In ogni caso, l'utilizzo della modulistica messa a disposizione dalla Stazione appaltante, sebbene sia preferibile, non è vincolante: pertanto, se lo si ritiene opportuno, possono essere apportate modifiche e/o presentati modelli diversi da quelli messi a disposizione.

QUESITO N.10 – pervenuto in data 24/04/2020 – Registro di Sistema SATER: PI111938-20

1. Si chiede gentile conferma che la Documentazione indicata al paragrafo 7.3, comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati (cui si fa riferimento anche al paragrafo 15.3.2 punto 13 del disciplinare) e il N.2 TABELLE relative una ai servizi analoghi e l'altra ai servizi di punta (cui si fa riferimento anche al paragrafo 15.3.2 punto 13 del disciplinare), non siano obbligatori, in quanto come si afferma nel Disciplinare nel paragrafo 15.3.2 punti 12 e 13, non sono motivi di esclusione. Nel portale di SATER invece, risultano essere obbligatori.

2. Con riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro (paragrafo 7.1 del Disciplinare), iscrizione albi professionali per tutti i professionisti individuati, iscrizioni elenchi ministero dell'interno, abilitazione coordinatore sicurezza), si chiede conferma che il gruppo di lavoro debba essere indicato all'interno della domanda di partecipazione come si afferma nel Disciplinare al paragrafo 15.1. Sulla piattaforma Sater invece, è presente l'inserimento obbligatorio dell'indicazione dei requisiti del gruppo di lavoro (paragrafo 7.1 del Disciplinare). Si prega pertanto di chiarire meglio quali siano i file obbligatori da inserire a portale.

RISPOSTA AL QUESITO N.10

1. In relazione al quesito proposto si osserva che, erroneamente, è stata indicata l'obbligatorietà sulla Piattaforma Sater di allegare un documento denominato "Documentazione indicata al paragrafo 7.3, comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati".
Si precisa che per partecipare alla gara occorre esclusivamente autodichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara. E' mera facoltà del concorrente allegare già in fase di gara, su SATER o sull'AVCPASS, i certificati comprovanti i requisiti di capacità tecnica e professionale, certificati che comunque verranno esaminati solo in caso di aggiudicazione.
Pertanto, se il partecipante non ha nulla da allegare, si comunica che è possibile allegare un altro documento già dovuto e obbligatorio per la partecipazione alla Gara (ad esempio la Domanda di partecipazione).
2. In relazione al quesito proposto si osserva che, erroneamente, è stata indicata l'obbligatorietà sulla Piattaforma Sater di allegare un documento denominato "Requisiti gruppo di lavoro".
Pertanto, essendo richiesto di indicare il Gruppo di lavoro all'interno del modulo *Domanda di partecipazione* come si asserisce al paragrafo 15.1 del Disciplinare, si suggerisce di inserire il medesimo modulo di Domanda o comunque altro documento purché sia concorde con quanto dichiarato nella Domanda di partecipazione.